



COMUNE DI MANZIANA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Largo G. Fara, n. 1 – 00066

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 29/07/2024

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e le modalità del suo aggiornamento.
2. L'Amministrazione Comunale di Manziana, consapevole dell'esistenza dall'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.
Forte di questa convinzione, il Comune di Manziana riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art.29 dello Statuto Comunale nonché degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 .
4. Il presente regolamento si ispira inoltre al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma "...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 2- L'Albo delle Associazioni

1. L'Albo delle Associazioni ha la finalità di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, sul territorio di Manziana per pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina.

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro che operino per il perseguimento dei fini civili, sociali, culturali, educativi, salvaguardia e tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione e salute, protezione civile, attività sportive, ricreative e del tempo libero, promozione del territorio, sviluppo economico, relazioni internazionali e, in coerenza con quanto espresso in premessa, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

2. L'albo delle associazioni, già istituito, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile

3. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche secondo quanto previsto dal proprio statuto e dall'attività effettivamente svolta.

4. L'Albo Comunale delle Associazioni vigente è stato approvato con provvedimento di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio, sulla base dell'istruttoria svolta dal competente ufficio.

5. Il settore Servizi Culturali detiene l'Albo e ne cura il costante aggiornamento nel rispetto del presente regolamento comunale.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta, che:

- siano regolarmente costituite;
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
- abbiano sede nel territorio comunale o vi operino in modo effettivo;

- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
 - siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
 - non siano riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.
2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.
 3. Non possono essere iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o a quelle amministrative, i sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
 4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 4- Domanda di iscrizione

1. Fatte salve le iscrizioni nel vigente Albo comunale, le Associazioni che intendano iscriversi all'albo devono presentare domanda di iscrizione, in carta semplice indicando i dati essenziali dell'Associazione quali , il legale rappresentante, il numero di iscritti, la sede, i recapiti e quanto altro utile, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo, da cui risultino espressamente lo scopo, che deve ispirarsi ai principi democratici dettati dalla Costituzione, l'assenza di fini di lucro, nonché gli accordi scritti degli associati nel rispetto delle normative vigenti (Art. 14 e art. 36 Codice civile);
 - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegato, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno o che si intende svolgere nel caso di associazioni appena nate;
 - c) copia del bilancio preventivo e/o dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritto dal presidente o legale rappresentante o resoconto economico in base alla propria natura sociale;
 - d) codice fiscale dell'Associazione e/o partita IVA, in base alla normativa vigente.
 - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Ente, nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 5 – Iscrizione nell'Albo Comunale

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è effettuata dal servizio competente, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'albo comunale.
2. L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.

Art. 6- Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo comunale competono al Settore Servizi culturali.
2. Si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale in caso di nuove iscrizioni, o a seguito della presentazione da parte delle associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'associazione, con apposita richiesta scritta.

2. La cancellazione dall'Albo Comunale può essere disposta d'ufficio nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti nell'articolo 3 del presente regolamento e nel caso in cui venga accertata la falsità dei documenti prodotti.
3. L'avvenuta cancellazione deve essere comunicata entro 10 giorni all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
4. L'associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione per perdita accertata dei requisiti può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
5. In caso di accertamento della produzione di documenti falsi l'associazione cancellata non potrà ripresentare istanza di iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Prerogative delle Associazioni iscritte all'albo

1. Fatto salvo quanto previsto da altri vigenti Regolamenti Comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è uno dei fattori di valutazione al fine di :
 - ottenere la concessione di contributi economici
 - accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni:
2. Le Associazioni iscritte possono accedere alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, e attrezzature di proprietà del Comune, nel limite delle disponibilità esistenti e nel rispetto degli ulteriori regolamenti comunali che disciplinano la materia.

Articolo 9 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy

Art. 10 - Pubblicità dell'Albo

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza dell'Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'Albo comunale delle associazioni e relativi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo on line per il periodo previsto dalla legge ed in modo permanente sito del Comune .
3. Copia dell'Albo è depositata presso la Segreteria Comunale.

Art. 11- Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento comunale entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari della materia precedenti
3. Le Associazioni già iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, in vigenza del precedente regolamento comunale, rimangono iscritte e sono tenute agli aggiornamenti di cui all'art. art. 6 comma 2.
4. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni dovranno osservare le norme di cui al presente regolamento .